

# CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ADUNANZA CCXVIII

**15 aprile 2003**

Presidenza: Giorgio MORRA DI CELLA  
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 15 del mese di aprile duemilatre, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza dei Vice Presidenti del Consiglio Giorgio MORRA DI CELLA e Giuseppe CERCHIO, e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, si e' riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'8 aprile 2003 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri: Giovanna ALBERTO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Piergiorgio BERTONE - Luigi BIANCO - Levio BOTTAZZI - Giuseppe BRUNO - Arturo CALLIGARO - Mario CASSARDO - Giuseppe CERCHIO - Michele CHIAPPERO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Luca FACTA - Paolo FERRERO - Cesare FORMISANO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNO' - Carmela LOIACONI - Giorgio MORRA DI CELLA - Candido MUZIO - Gianfranco NOVERO - Dario OMENETTO - Giovanni OSSOLA - Giacomo PORTAS - Modesto PUCCI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Francesco ROMEO - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Giovanna TANGOLO - Aurora TESIO - Alberto TOGNOLI - Giancarlo VACCA CAVALOT - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Sono assenti i Consiglieri: Luciano ALBERTIN - Lorenzo AGASSO - Alberto FERRERO - Massimiliano MOTTA - Amalia NEIROTTI - Marta RABACCHI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Giuseppe GAMBA - Luigi RIVALTA - Franco CAMPIA - Giovanni OLIVA - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Marco BELLION - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO.

Sono assenti gli Assessori: Antonio BUZZIGOLI - Luciano PONZETTI.

Commissione di scrutinio: Carmela LOIACONI - Giovanni OSSOLA - Sergio VALLE-RO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attivita' per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22. Integrazione in materia di iscrizione al registro.**

N. Protocollo: 82086/2003

**Il Vice Presidente del Consiglio, Morra di Cella,** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Gamba, a nome della Giunta (25/03/2003), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo e' di seguito riportato:

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

- Il D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 all'art. 31 prevede che con decreti ministeriali siano adottate per ciascun tipo di attività le norme che fissino i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedura semplificata di cui all'art. 33.
- In attuazione del citato art. 31, il D.M. 5 febbraio 1998 ha individuato le tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero.
- Le imprese interessate hanno, quindi, provveduto ad inoltrare alla Provincia comunicazione di inizio attività. Le stesse, previa verifica da parte della Provincia dei presupposti e dei requisiti prescritti, sono state iscritte nell'apposito Registro previsto dall'art. 33, comma 3 D.Lgs. 22/97.
- Successivamente, con DCP n. 180 - 220732 del 20/12/2001, in relazione alla complessità e rilevanza della materia, all'esigenza di semplificazione e trasparenza ed anche al fine di sciogliere i dubbi interpretativi, è stato approvato il "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97". Nello specifico l'art.16 ha chiarito che la procedura semplificata deve intendersi applicabile solo con riferimento ai rifiuti per i quali il D.M. 5 febbraio 1998 prevede espressamente tale operazione tra le attività di recupero.
- In applicazione dell'art. 16 del Regolamento provinciale pertanto è ammesso il ricorso alla procedura semplificata nei casi di messa in riserva esclusivamente dei seguenti rifiuti di cui ai punti del D.M. 5/02/21998:
  - 1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101];
  - 1.2 scarti di pannolini e assorbenti [150203];
  - 2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120];
  - 2.3 rottame fine di cristallo [101199];
  - 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199];
  - 3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150504] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199];
  - 6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [200139] [191204];•

- 6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160216] [160306];
  - 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301];
  - 8.1 olio di follone [040199];
  - 8.4 rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040221] [040222] [040209] [160122] [200110] [200111];
  - 8.9 indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] [191208];
  - 9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105];
  - 13.22 macchine fotografiche monouso [090112] [090110].
- Con nota del 23/01/2002 prot.n. 14564, l'Amministrazione provinciale ha provveduto a comunicare alle imprese già iscritte nel Registro provinciale di cui all'art.33 l'approvazione del Regolamento segnalando in particolare la disposizione dell'art. 16.

#### Considerato che

- Ai sensi del 5° comma dell'art. 33 D.Lgs. 22/97, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni;
- l'art. 12 del regolamento citato prevede che ai rinnovi si applicano le disposizioni del regolamento medesimo, relativamente alla presentazione di una nuova comunicazione di inizio attività, ivi compresa la norma dell'art. 16;
- in applicazione degli articoli sopra richiamati, le imprese in scadenza che ad oggi effettuano in procedura semplificata attività di messa in riserva di rifiuti per i quali il D.M. 5/02/1998 non prevede espressamente tale operazione [R13] come "attività di recupero", potranno ora proseguire detta attività solo in procedura ordinaria;
- trattandosi di impianti già attivi e di mera prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero si ritiene di attivare la procedura di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97.

#### Rilevato che

- non è prevista nel Regolamento approvato con DCP n. 180 - 220732 del 20/12/2001 una norma che disciplini il citato "regime transitorio" per le imprese entrate in esercizio prima del 20 dicembre 2001;
- una applicazione immediata dell'art.16 del regolamento, senza la previsione di un periodo di tempo necessario alle imprese già iscritte per regolarizzare la loro posizione, comporta di fatto per le stesse l'impossibilità di esercitare ai sensi dell'art. 33 le operazioni di messa in riserva rifiuti non rientranti nell'elenco indicato in premessa.

#### Ritenuto pertanto

- opportuno, nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 28, consentire la prosecuzione della citata attività, mantenendo pertanto l'iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Provincia;

- di dovere disciplinare detto “periodo transitorio” inserendo idonea disposizione nel Regolamento approvato con DCP n. 180-220732 del 20/12/01.

Visti:

Il D.Lgs. 5/02/1997 n. 22 e s.m.i., di “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;

il D.M. 5/02/1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 20/12/2001 avente per oggetto “Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi del’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lvo 18/08/00 n. 267.

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico approvato con D.Lvo 18/08/00 n. 267 e ritenuta l’urgenza;

## **DELIBERA**

- 1) di inserire nell’art. 16 del Regolamento provinciale approvato con DCP n. 180-220732 i seguenti commi:

“Nei casi di messa in riserva NON sono ammessi alla procedura semplificata i rifiuti indicati nell’allegato 1 del D.M. 5/02/98, ai punti:

2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, l’intera categoria di cui ai punti 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, l’intera categoria di cui ai punti 14, 15 e 16.

Le imprese che esercitano attività di messa in riserva dei suddetti rifiuti, in base alla comunicazione di cui al presente Regolamento devono inoltrare, entro la scadenza quinquennale della comunicazione, apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lvo 22/97 e s.m.i.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione viene mantenuta l’iscrizione al Registro provinciale di cui all’art. 33 comma 3 del D.Lvo 22/97 anche per i rifiuti sopra elencati, per il periodo massimo di un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese decadono dalla facoltà di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo ove non rispettino il termine sopra indicato. In tal caso l'interessato non potrà più proseguire l'esercizio dell'attività di recupero riferita ai rifiuti per i quali l'operazione di messa in riserva non è espressamente prevista dal D.M. 5/02/98 come "attività di recupero".



*(Segue l'illustrazione dell'Assessore Gamba per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da' come integralmente riportato.)*

**Il Vice Presidente del Consiglio, Morra di Cella**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta il cui oggetto e' sottoriportato.

**OGGETTO: Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22. Integrazione in materia di iscrizione al registro.**

Non partecipano al voto = 12 (Bruno - Calligaro - Coticoni - Ferrero Paolo - Formisano - Ianno' - Loiaconi - Novero - Portas - Romeo - Tognoli - Vignale)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti: 25  
Votanti: 25

favorevoli 25

(Agasso - Argentino - Auddino - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Depaoli - Facta - Galati - Goia - Morra di Cella - Muzio - Omenetto - Ossola - Pucci - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tangolo - Tesio - Vacca Cavalot - Vallero)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Presidente del Consiglio, Morra di Cella**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione teste' approvata.

Non partecipano al voto = 11 (Bruno - Calligaro - Coticoni - Formisano - Ianno' - Loiaconi - Novero - Portas - Romeo - Tognoli - Vignale)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti: 24  
Votanti: 24

favorevoli 24

(Agasso - Argentino - Auddino - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Depaoli - Facta - Galati - Goia - Morra di Cella - Muzio - Omenetto - Ossola - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tangolo - Tesio - Vacca Cavalot - Vallero)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to G. Morra di Cella

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CCXVIII del 15 aprile 2003.

/ap